

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA**

Ricorso ex art. 40 c.p.a.

con contestuale istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.

e con istanza di notificazione per pubblici proclami e nomina Verificatore

Per il dott. **LUCIANO Nicolino** (C.F. LCNLNL71P19B963E) nato a Caserta il 19/09/1971 e re.ste in Formia (LT) alla via dell'Aquarole n. 79, rappresentato e difeso dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri** (C.F. LTRMRS74A55I234E), giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio digitale agli indirizzi pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it, fax n. 0771 324437

- *ricorrente*

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere n. 76/A – 00153 Roma, domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

2) Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (C.F. 80022410486), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Mannelli n. 113 - 50136 Firenze, domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

3) Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41 – 00144 Roma, domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

- *resistenti*

E NEI CONFRONTI DI

dott.ssa Lombardi Maria Grazia (C.F. LMBMGR75A62D708D) res.te in c.da Acqualonga snc – 04023 Formia (LT) (all.to 1), inserita nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso A045 - “Scienze Economico Aziendali” per la Regione Lazio, di data e protocollo sconosciuti, oltre che degli altri soggetti presenti nel medesimo provvedimento la cui notifica del presente ricorso introduttivo è avanzata nelle conclusioni dell’atto, con richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione da valersi quale notifica per pubblici proclami, stante l’elevato ed imprecisato numero di candidati coinvolti.

-controinteressati

PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA

- 1) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 28/04/2022 (all.to 2) dal ricorrente per la classe di concorso A045 - “Scienze Economico Aziendali” per la Regione Lazio, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio di 68/100 punti, inferiore a quello legittimamente spettante;
- 2) dei verbali/atti della Commissione Nazionale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, **con particolare riferimento ai quesiti nn. 16 e 23** del questionario somministrato al ricorrente in quanto manifestamente erroneo/fuorviante, redatto dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- 3) del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta svoltasi in data 26/04/2022, **con particolare riferimento ai quesiti nn. nn. 16 e 23**, in quanto manifestamente erroneo/fuorviante;
- 4) del correttore e del foglio risposte relativo al questionario di cui al superiore punto 2;

5) del punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta svolta in data 28/04/2022, in quanto viziato dalla presenza di due quesiti erronei e/o fuorvianti;

6) dei verbali di svolgimento e correzione, ancorché non noti e conosciuti all'atto della proposizione del presente ricorso, di estremi non conosciuti della prova scritta del ricorrente;

7) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 (all.to 3);

8) quali provvedimenti consequenziali ai precedenti provvedimenti amministrativi impugnati ai nn. 1-7 di cui innanzi, di data e protocollo sconosciuti, degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A045 per la Regione Lazio, nella parte in cui non includono il nominativo della dott. Luciano Nicolino;

9) ove esistente e per quanto non noto e non conosciuto all'atto della proposizione del presente ricorso, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;

10) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 (all.to 4) come modificato ed integrato del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 (all.to 5);

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo, o allo stato non conosciuto e con riserva di impugnare tali atti con apposito atto di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto del ricorrente a partecipare alla ulteriore fase della procedura concorsuale di cui è causa.

IN FATTO

Con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (di seguito anche “bando di concorso”), il Ministero dell'Istruzione indiceva il concorso ordinario per il personale docente per la copertura di posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce, ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento.

Il Bando di concorso in oggetto veniva indetto, a norma dell'art. 1, su base regionale per la *“copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante”*.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020 (all.to 6) il Ministero dell'Istruzione aggiornava il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale, elevandolo dagli originari 25.000 a 33.000.

L'all.to 2 del medesimo D.D. n. 649/2020 prevedeva le aggregazioni territoriali e, con riferimento alla classe di concorso A045, individuava, quale ufficio scolastico responsabile della procedura per i candidati che avrebbero partecipato per la Regione Lazio, l'USR Toscana.

L'art. 3 del Bando, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevedeva che: *“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia*

speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Il ricorrente, in possesso della Laurea in Economia e Commercio, conseguita in data 20/07/1996 presso l'Università degli Studi del Sannio, e di 24 CFU, in data 30/07/2020 presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa per la classe di concorso A045 - “Scienze Economico Aziendali” per la Regione Lazio (all.to 7).

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione modificava la procedura, originariamente articolata in due prove scritte ed una orale precedute da una prova preselettiva, prevedendo, all'art. 3, una prova scritta *computer based*, seguita da una prova orale.

Per la prova scritta, distinta per classe di concorso e tipologia di posto, era prevista una durata massima di 100 minuti e la somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità:

- 40 quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese a livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento;
- 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Nello specifico, e per ciò che rileva ai fini della presente controversia, per la valutazione della prova scritta relativamente alla classe di concorso A045:

- i 40 quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato relative alla classe di concorso stessa, hanno riguardato principalmente i seguenti macro-argomenti: i sistemi aziendali: modelli organizzativi e loro cambiamenti nello spazio e nel tempo. Processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di aziende; soggetto giuridico, forma giuridica (anche in rapporto con il soggetto economico) e *Corporate Governance*; l'ambiente

economico e la strategia aziendale. La collaborazione e le aggregazioni tra aziende; la responsabilità sociale dell'impresa, la comunicazione e il rapporto con gli *Stakeholders*; il sistema contabile del reddito e il metodo contabile in partita doppia; il bilancio di esercizio, i bilanci intermedi e straordinari, la valutazione d'azienda, il bilancio consolidato. Norme nazionali e principi contabili (nazionali e internazionali); procedure di revisione e controllo del bilancio. Rischio aziendale; contabilità e controllo direzionale. Pianificazione, programmazione, controllo e reporting, riclassificazioni, analisi di bilancio, indicatori e flussi; mercati finanziari: soggetti e operatività; Amministrazioni Pubbliche: caratteristiche peculiari, finanziamento e produzione del valore pubblico, management, organizzazione, programmazione, rilevazione e rendicontazione;

- i 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono stati così distribuiti:
 - 2 quesiti richiedono la lettura di un breve brano di argomento generale e l'individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all'interno di 4 possibili opzioni;
 - 1 quesito richiede la lettura di un breve testo e l'individuazione del significato più appropriato di un'espressione del testo tra le 4 proposte;
 - 2 quesiti riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l'identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte;
- i 5 quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali sono stati resi funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'interazione significativa del digitale nell'azione didattica.

A ciascuna risposta corretta sono stati assegnati due punti, mentre non sono stati assegnati punti per le risposte errate o non date. La prova è stata quindi valutata al massimo 100 punti ed è stata superata da coloro che, ai sensi

dell'art. 3, comma 5, del D.D. n. 23/2022, hanno conseguito il punteggio minimo di 70/100 punti (settanta/centesimi).

Successivamente allo svolgimento della prova scritta, nel corso della medesima giornata, al ricorrente veniva comunicato l'esito della prova sostenuta, in relazione alla quale il medesimo otteneva il punteggio di 68,00/100 (all.to 8).

In seguito, accedendo alla propria area personale della piattaforma "Concorsi e procedure selettive" predisposta dal Ministero dell'Istruzione, il ricorrente poteva avere accesso all'elaborato svolto. In tale occasione si avvedeva del fatto che il mancato superamento della prova scritta è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati.

Al ricorrente non è stato, pertanto, consentito l'espletamento della prova concorsuale in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento della stessa, con impossibilità di superamento del precariato.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, meglio specificate *infra*, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ricorre innanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

A) INTERESSE AD AGIRE: PROVA DI RESISTENZA.

Preliminarmente, il ricorrente tiene a precisare che l'esito della prova scritta è stato compromesso dalla presenza di quesiti ambigui e fuorvianti; detta circostanza ha condizionato l'attribuzione del punteggio e di conseguenza l'accesso alla prova orale. Difatti, il ricorrente ha conseguito il risultato di 68/100 e con la presente iniziativa chiede il riconoscimento di n. 4 punti, o almeno 2, in aggiunta al punteggio conseguito, ciò che permetterebbe il raggiungimento del punteggio minimo utile al superamento della prova scritta con accesso alla prova orale.

L'erronea valutazione delle risposte, secondo quanto ritenuto dalla Commissione Nazionale, non ha consentito di attribuire alcun punteggio al ricorrente, mentre il riconoscimento di aver comunque fornito una risposta plausibile/corretta, o comunque di essere nell'impossibilità di fornire una risposta ai quesiti contestati, consentirebbe la rettifica in aumento di almeno 2 punti del punteggio, con il

conseguimento della votazione minima utile alla prosecuzione dell'iter concorsuale.

Alla luce della giurisprudenza di codesto Tribunale Amministrativo, il ricorrente agisce per l'annullamento degli atti di non ammissione alla prova orale nella parte in cui non contengono il proprio nominativo, dovendo l'amministrazione procedere alla riformulazione degli stessi *in parte qua*, più specificatamente considerando valide le risposte fornite alle due domande contestate (nn. 16 e 23) con conseguente riconoscimento di n. 4 punti. L'intento del presente ricorso è quello di far dichiarare illegittimi i predetti quesiti, per quanto si dirà in seguito, al fine di accertare, e dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti almeno 2 punti per i quesiti censurati, con conseguente attribuzione del punteggio pari o superiore a 70/100, utile al superamento della prova.

Ad ogni buon conto, a rafforzare l'interesse ad agire del ricorrente, si ribadisce che i decreti ministeriali hanno previsto che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 *ter*, del D.Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso. Tanto basta, a sommosso avviso di questa difesa, a dimostrare l'interesse anche solo a conseguire un giudizio di idoneità.

B) ERRONEITA' DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 16 E 23 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 D.D. 5.1.2022 N. 23. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO AL D.M. 9.11.2021 N. 326. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA'. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. IRRAZIONALITA' E INADEGUATEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO* TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DEI QUADRI DI RIFERIMENTO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI

POTERE PER ILLOGICITA'. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA ATTIVITA' DELLA P.A.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE.

Il Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022 emanato dal Ministero dell'Istruzione, in punto di *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*, prevede che i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione che si avvale della Commissione Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo.

La Commissione Nazionale è incaricata, altresì, di redigere i cd. Quadri di Riferimento per la valutazione della prova scritta, pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

In tal senso, è possibile leggere all'art. 5 del citato Decreto che *“1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso”*.

A tal proposito, il D.M. 9 novembre 2021 n. 326 (all.to 9) (che detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e disciplina le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta, dei Quadri di Riferimento per la valutazione della prova scritta e dei programmi delle prove) prevede all'art. 7

che i quesiti delle prove scritte vengano predisposti da una Commissione Nazionale incaricata, altresì, di redigere i Quadri di Riferimento per la valutazione della prova scritta *computer based*.

Inoltre l'art. 8 del D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, in punto di “*Programmi di esame*”, stabilisce che l'Allegato A indica il programma di esame comune ed il programma di esame specifico (*1. L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto: a. il programma di esame comune; b. il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto*).

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La **formulazione corretta delle domande** sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta Costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Al contempo, è di fondamentale importanza che l'Amministrazione somministri quesiti chiari e in linea con i quadri di riferimento precedentemente pubblicati, al fine di permettere ai concorrenti una preparazione puntuale ed un corretto svolgimento della prova concorsuale. Sul punto – per tutte – basti leggere Tar Campania che con Sentenza del 2011 significava come, per una selezione degna di questo nome, che, a tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione, secondo quanto contemplato dall'art. 97 della nostra Costituzione, ottemperi ai criteri della proporzionalità, della ragionevolezza e dell'adeguatezza (Legge n. 241/90), è necessaria l'assoluta

“certezza ed univocità della soluzione” (sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, con quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante o quesiti non in linea con i quadri di riferimento, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Se così stanno le cose, la Commissione Nazionale, nella formulazione dei quesiti per la prova concorsuale per la classe di concorso A045 è incorsa in numerosi violazioni.

Entrando nello specifico, il ricorrente è stato pregiudicato dalla formulazione dei quesiti nn. 23 e 16 per i motivi di seguito esposti.

QUESITO N. 23

DOMANDA 23

Nel caso di redazione del bilancio civilistico, sulle voci e le sottovoci è, a seconda dei casi, possibile o obbligatorio effettuare:

a	Adattamenti, integrazioni, eliminazioni, conversioni.	
b	Suddivisioni, integrazioni, modifiche, sostituzioni.	
*c	Suddivisioni, raggruppamenti, aggiunte, adattamenti.	
d	Raggruppamenti, adattamenti, integrazioni, eliminazioni.	X

Punteggio: 0,00

Con tale domanda si chiede “*Nel caso di redazione del bilancio civilistico, sulle voci e le sottovoci è, a seconda dei casi, possibile o obbligatorio effettuare*”.

Il ricorrente forniva la risposta sub d), mentre il Ministero riconosceva come corretta quella sub c).

La domanda però risulta ambigua.

Sul punto, si considerino le pregnanti e chiarissime considerazioni contenute nella perizia del dott. Paolo Dalla Valle, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino, secondo il quale espressamente *“Tale domanda trae origine dal contenuto dell'art.2423 ter del Codice Civile “Struttura dello stato patrimoniale”.*

Con riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico, il comma 2 di tale articolo prevede che “le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise...possono essere raggruppate ...”.

Il comma 3 del citato articolo impone che “devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto...”.

Il comma 4 impone che “le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata”.

L'inciso “a seconda dei casi” posto nella domanda, lascia intendere anche al lettore esperto in materia, che “a seconda dell'azienda” oppure “a seconda del caso aziendale”, sia possibile o obbligatorio - alternativamente - effettuare determinate operazioni sulle voci o sottovoci del bilancio.

In realtà la possibilità o l'obbligatorietà nell'effettuare tali operazioni non dipende né dal caso aziendale né tantomeno dalla tipologia dell'azienda. Infatti, dalla lettura dell'art.2423 ter Cod. Civ. si evince che nella redazione del bilancio la possibilità di suddividere le voci è sempre consentita, senza alcuna condizione, mentre quella di raggrupparle è consentita quando ciò favorisce a dare maggiore chiarezza al bilancio o viceversa quando il raggruppamento sia irrilevante ai fini della chiarezza stessa. Analogamente, l'aggiunta o l'adattamento delle voci di bilancio sono obbligatorie non “a seconda dei casi”, ma ogniquale volta ciò sia necessario per rispettare nella redazione del bilancio il principio della chiarezza.

Per tali motivazioni si ritiene che la domanda n.26 non sia formulata in modo tecnicamente corretto” (all.to 10).

In conclusione, il quesito in questione è illegittimo e pertanto, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori 2 punti.

QUESITO N. 16

DOMANDA 16

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è riservato:

a	Solo alle Sim, alle imprese di investimento UE ed extra UE, alle banche italiane, alle banche UE.	X
b	Alle Sim, alle imprese di investimento UE ed extra UE, alle banche italiane ed extra UE, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi.	
*c	Alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi.	
d	Alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE, alle imprese italiane, alle imprese estere autorizzate.	

Punteggio: 0,00

Con tale domanda si chiede “*L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 18 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è riservato*”.

Il ricorrente forniva la risposta sub a), mentre il Ministero riconosceva come corretta quella sub c).

La domanda però risulta fuorviante.

Invero, nell'allegata relazione tecnica si legge che “*La domanda posta termina con l’inciso “è riservata”, lasciando intendere al candidato che la risposta deve avere un contenuto oggettivamente limitato.*

Le risposte proposte non hanno tutte la stessa impostazione. Infatti l’unica tra le quattro che risponde a tale limitazione è la risposta “a” (errata) poiché inizia proprio con l’avverbio “solo”.

Pertanto la domanda così come formulata appare fuorviante e ingannevole, in quanto induce il candidato a scegliere tra le quattro risposte quella più limitativa (la lettera “a”), l’unica che contiene l’avverbio “solo”.

In conclusione, il quesito in questione è illegittimo e pertanto, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori 2 punti.

Sulla base delle superiori considerazioni il Consulente Tecnico conclude che:

“Domanda 16: la domanda è fuorviante perché, a causa dell’inciso “è riservata”, induce il candidato a scegliere tra le quattro risposte quella più limitativa (la lettera “a”), l’unica che contiene l’avverbio “solo”.

Domanda 23: la domanda è formulata in modo tecnicamente non corretto in quanto l’effettuazione delle variazioni alle voci di bilancio non è in funzione “dei casi”, ma è necessaria ogniquale volta ciò favorisca la chiarezza del bilancio”.

Dunque, al ricorrente spettano ulteriori 4 punti rispetto al punteggio già attribuito.

In conclusione, le domande errate/fuorvianti sono ben 2. Tuttavia, mancando al ricorrente 1 sola risposta corretta per poter raggiungere la soglia di sbarramento citata, l’annullamento degli atti gravati con il presente ricorso e la declaratoria di nullità e/o di inefficacia di **almeno uno dei due quesiti contestati**, ben potrebbe determinarne l’ammissione (anche con riserva) alla fase dell’orale, in ossequio al principio di conservazione degli atti amministrativi ed a tutela della economicità e della efficacia dell’azione amministrativa al fine di evitare l’annullamento dell’intera procedura selettiva.

Per contro, allorquando il Giudice Amministrativo adito riterrà i quesiti illegittimi, di fatto “neutralizzandoli” e riconoscendo almeno n. 2 punti al ricorrente, questi si vedrà riconosciuto il diritto alla prosecuzione dell’iter concorsuale, quale diretta ed immediata conseguenza della mancata osservanza della condizione.

La Giurisprudenza Amministrativa ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie analoghe così affermando che:

1) *“Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul*

piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

2) “Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta” (Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Tutto ciò non comporta il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, in quanto “Le superiori considerazioni, peraltro, non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (Cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Infatti, **in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Onorevole Tribunale Amministrativo ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità**, e nel caso specifico “il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par

condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo” (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza, come nel caso di cui si discute, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, “l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa”, sicché, come statuito in casi analoghi, “...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata” (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

Gli atti amministrativi impugnati, dunque, non solo sono stati adottati in violazione di legge, ma sono evidentemente affetti da eccesso di potere nella forma dell'irragionevolezza, dell'illogicità intrinseca, della carenza di motivazione e della incoerenza dal momento che, mediante la formulazione dei quesiti fuorvianti ed equivoci, l'amministrazione ha violato l'interesse all'assunzione di docenti idonei allo svolgimento della funzione docente mediante la selezione del pubblico concorso, distorcendo e sviando l'obiettivo dell'arruolamento del personale maggiormente referenziato attraverso una procedura seria, imparziale e trasparente. Con ciò ledendo tanto l'interesse dell'amministrazione alla migliore selezione possibile, quanto quello dei partecipanti alla necessaria garanzia dell'imparzialità e della correttezza della selezione.

Peraltro, nella procedura concorsuale per cui vi è il presente ricorso, numerosi sono stati gli errori compiuti dal Ministero resistente nella formulazione dei quesiti proposti, già riconosciuti con riferimento alle prove somministrate per la

prova concorsuale di altre classi di concorso. E per alcune classi di concorso, le domande errate o ambigue sono state anche più di una.

Nello specifico, le classi di concorso interessate sono state: A017, turno 1, quesiti nn. 31 e 32, turno 2, quesito n. 4; A040, quesiti nn. 11, 21, 24; A042, quesiti nn. 2, 5, 6, 10, 15; B003, quesiti nn. 7, 9, 27; B015, quesiti nn. 24 e 29; ADMM, quesito su *"l'articolo 34 della Costituzione Italiana riconosce"*; AK55, quesito su *"Quanti erano in totale i saxofoni nel taglio mib-sib presentati da Adolphe Sax nel 1° brevetto?"*; A060, turno 2, quesito n. 1; A060, turno 3, quesito su *"Se si immerge un solido avente una massa di 0,1 kg in un recipiente contenente 100 centimetri cubi di acqua, il livello di questo cresce e il volume totale del liquido più il solido immerso sale a 125 centimetri cubi. Quanto vale la densità assoluta del solido?"* (all.to 11).

Dunque, al fine di ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario annullare *tout court* i quesiti erronei e per l'effetto abbassare la soglia di ammissione alla prova orale in maniera proporzionale al predetto annullamento e consentire la partecipazione dell'odierno ricorrente al successivo iter concorsuale ovvero assegnare allo stesso ulteriori due punti per ogni risposta data ai due suindicati quesiti erroneamente valutata dall'Amministrazione, con l'attribuzione di almeno 2 punti in aggiunta, come sopra meglio descritto.

Diversamente si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti dei candidati, sia della stessa Amministrazione.

Il Ministero, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione e cioè la ricerca dei migliori.

I candidati subirebbero incolpevolmente gli effetti di un *modus procedendi* del tutto arbitrario, il che non è accettabile in un concorso pubblico. Tutto ciò rilevato, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e, per quanto qui interessa, l'esclusione della parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione dei quesiti, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

Il presente ricorso contiene, dunque, la richiesta di neutralizzare l'incidenza negativa svolta dai quesiti sopra indicati, in quanto errati, sulla valutazione complessiva del ricorrente al punto che il punteggio dovrà essere incrementato alla stregua delle previsioni del bando concorsuale di n. 4 punti o, quanto meno di 2 punti, così da permettere il raggiungimento della soglia 70/100 utile per il superamento della prova scritta e l'accesso alla prova orale.

L'accertamento di illegittimità dei quesiti è nei poteri dell'autorità adita la quale è chiamata a pronunciarsi sulla correttezza della domanda e sulla presenza di quesiti ambigui e fuorvianti.

Per tutto quanto sopra argomentato, devono essere attribuiti al ricorrente ulteriori 4 punti o, quantomeno, 2 punti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di procedere alla riformulazione della graduatoria con riferimento alla posizione del ricorrente, e, ulteriore conseguente rettifica della graduatoria degli ammessi alla prova orale.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sulla base di quanto suesposto, il ricorrente ha pieno diritto ad essere ammesso alla prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente in sede di predisposizione della prova scritta del concorso in oggetto.

Il mancato superamento della prova concorsuale da parte del dott. Luciano è imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in palese violazione di legge, ha impedito al medesimo di superare detta prova.

Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in maniera chiara, non ambigua e in conformità ai Quadri di riferimento, il ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio pari a 68,00/100 ottenuto: con soli 2,00 punti in più, corrispondenti alla positiva risposta ad un solo quesito, parte

ricorrente avrebbe superato la prova scritta e sarebbe stato ammesso alla successiva prova orale.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare le sue conoscenze nel settore di cui alla classe di concorso di appartenenza.

Al ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *"Reclutamento del personale"*, dispone che: *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire**; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"*.

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati, diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta *"Carta di Nizza"*, alla quale nel 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati¹.

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente il ricorrente, il quale ha il pieno diritto ad essere inserito tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia 3 maggio 1978, C-12/77, che lo ha poi qualificato "*principio fondamentale della comunità*" (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della "*civiltà europea*", come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "*La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario*", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui "*l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto*" (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino "*è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa*" (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che "*il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici "anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti"*, ma esige che ciò avvenga alla condizione "*che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi*

quale elemento fondamentale dello Stato di diritto” (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)².

Il ricorrente confidava nel superamento del concorso in oggetto, indetto con il fine specifico di superamento del precariato, in considerazione delle sue elevate professionalità e conoscenze.

Pur tuttavia, ha subito lo svolgimento di una prova in palese violazione di legge, che gli ha così impedito di dimostrare le sue competenze e di accedere alla successiva prova orale, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

* * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il *periculum in mora*. Nello specifico, il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa*, considerando l’**imminenza della prova orale e delle operazioni di immissione in ruolo con chiamata dalla graduatoria concorsuale *de quo* per l’assunzione in servizio a decorrere dal 1° settembre 2022.**

Il superamento del concorso in questione, originariamente “*finalizzato alla copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui in premessa, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022*” (art. 1, D.D. n. 499/2020) e poi bloccato per motivi legati alla situazione emergenziale da Covid-19, consentirà al ricorrente, in presenza di un provvedimento cautelare che gli consenta di partecipare all’imminente prova orale o, anche, ad una eventuale sessione

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come “*la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato*”.

suppletiva, di poter essere assunto a tempo indeterminato già a decorrere dal 1° settembre 2022.

La procedura di immissione in ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l'a.s. 2022/23 si articolerà in una fase ordinaria e una straordinaria (quest'ultima prevista solo per i posti di sostegno): nella fase ordinaria le assunzioni verranno effettuate con chiamata dalle graduatorie ad esaurimento (GaE) e dalle graduatorie di merito (GM) concorsuali, mentre nella fase straordinaria le assunzioni verranno effettuate con chiamata dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) I fascia sostegno.

Tra le graduatorie di merito interessate alle assunzioni per il prossimo anno scolastico vi è, per l'appunto, la graduatoria approvata all'esito della prova orale del concorso per cui è causa, sicché l'urgenza della misura interinale richiesta è evidente.

Deve considerarsi poi un'ulteriore circostanza. Lo scorso anno scolastico, poiché le graduatorie del concorso ordinario 2020 non erano state ancora approvate, i relativi posti sono stati assegnati ai candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020. Ora, detti posti non assegnati lo scorso anno alla procedura del concorso ordinario 2020 dovranno essere allo stesso restituiti, con la conseguenza che ai candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 spetteranno meno posti di quelli previsti, mentre aumenteranno i posti da destinare alle operazioni di assunzione con chiamata dalla graduatoria del concorso ordinario 2020 e, conseguentemente, aumenteranno le *chances* di assunzione per coloro che risulteranno idonei nella presente procedura concorsuale. Dunque, tali *chances* aumenteranno anche per il ricorrente, qualora in esito all'ammissione in via cautelare alla imminente prova orale, dovesse risultare idoneo.

Inoltre, la mancata ammissione alle prove orali, anche suppletive, non solo impedirebbe al ricorrente di terminare la procedura concorsuale conseguendo l'immissione in ruolo, ma escluderebbe, altresì, che lo stesso possa ottenere l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A045 (atteso che, come si detto, il concorso bandito con il D.D. 499/2020 ha natura abilitante). Ne consegue che, in difetto della richiesta misura cautelare collegiale, i posti messi a concorso

sarebbero tutti assegnati non solo a coloro i quali hanno utilmente partecipato al concorso, ma anche a coloro i quali vi hanno conseguito l'abilitazione, sottraendo, dunque, posti disponibili al ricorrente.

Il bilanciamento degli interessi pende in maniera evidente per l'ammissione con riserva alle successive prove, anche al fine di evitare quei costi ulteriori alle strutture regionali di organizzazione delle aule e riorganizzazione delle sessioni suppletive. Dunque, la richiesta cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione Scolastica che eviterebbe inutili aggravii di spesa.

La mancata concessione della misura interinale richiesta, anche in ipotesi di accoglimento nel merito, cagionerebbe al ricorrente un danno, non risarcibile per equivalente, dovendo questo ricomprendere non solo il pregiudizio economico, ma anche la lesione della possibilità di crescita personale e professionale connaturata all'assunzione in ruolo e all'esercizio della funzione.

Dalla illegittima paventata esclusione deriverebbe oltre alla violazione dell'indubbio interesse "privato" alla partecipazione alle prove concorsuali irrimediabilmente compromesso, anche l'interesse "pubblico-generale" alla copertura dei posti messi a disposizione, oltre che ad una corretta procedura concorsuale che consenta di selezionare gli aspiranti in base a criteri trasparenti e meritocratici, anche allo scopo di evitare le conseguenze che un'eventuale sentenza di merito di accoglimento comporterebbe in termini di annullamento a catena degli atti amministrativi, *medio tempore*, assunti.

Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all'amministrazione intimata, qualora il ricorrente, nelle more del giudizio, fosse ammesso, sia pure con riserva, a sostenere le prove orali, anche suppletive, considerato il presumibile superamento della prova scritta. Senza dimenticare che la scelta di una misura cautelare idonea all'ammissione alla prova orale limiterebbe il contenzioso alla valutazione dei quesiti contestati senza compromettere l'esito della intera prova scritta.

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

L'odierno ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio superiore, di almeno 2 punti, rispetto a quello

attribuitogli nella prova scritta e, pertanto, merita di essere inserito nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

A corredo del ricorso, il dott. Luciano ha prodotto la relazione tecnica del dott. Paolo La valle, a fondamento della solare fondatezza delle sue doglianze.

Pertanto, sarebbe superflua ogni ulteriore indagine al riguardo, che certamente non potrebbe portare a conclusioni diverse.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti necessari, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che consenta all'istante di partecipare alle prove orali del concorso per cui è causa.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la parte ricorrente, in quanto la stessa perderebbe ogni possibilità di essere assunta.

* * *

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i numerosi candidati che hanno superato la prova concorsuale ex D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 del Ministero dell'Istruzione.

Considerando l'elevato numero partecipanti al concorso ammessi alla prova orale della procedura concorsuale *de quo* per la classe di concorso A045, occorre dar corso, stante la **l'eccessiva onerosità** nonché la **difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Sul punto, il TAR Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la*

notificazione del ricorso “*con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile*”.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti controinteressati, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione** prescrivendone le relative modalità.

* * *

Tutto ciò premesso, il dott. **LUCIANO Nicolino**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo TAR adito, in accoglimento dei dedotti motivi, *contrariis rejectis*, in via cautelare: sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per l’effetto, ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato al ricorrente, rideterminandolo come utile all’ammissione alla successiva prova, mediante l’attribuzione del maggior punteggio di almeno 2 punti, con conseguente inclusione con riserva nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione dello stesso alla partecipazione alle prove *de quibus*;

nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus*.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e rimborso del contributo unificato.

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) Certificato residenza controinteressata (all.to 1);
- 2) Calendario prove scritte (all.to 2);
- 3) Quadri di riferimento classe di concorso A045 (all.to 3);
- 4) D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 - Bando di concorso ordinario scuola secondaria (all.to 4);
- 5) D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 (all.to 5);

- 6) D.D. n. 649 del 23 giugno 2020 (all.to 6);
- 7) Domanda di partecipazione (all.to 7);
- 8) Prova concorsuale dott. Luciano (all.to 8);
- 9) D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 (all.to 9);
- 10) Relazione tecnica dott. Dalla Valle (all.to 10);
- 11) Provvedimenti di rideterminazione dei punteggi (all.to 11).

Con ogni più ampia riserva istruttoria e con riserva di motivi aggiunti.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Formia-Roma, 25/06/2022

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri